



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**INTERVENTI PER LA FUSIONE E/O AGGREGAZIONE, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEI
CONSORZI FIDI**

Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4, lettera c)

Direttive di attuazione

ART. 1

OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Al fine di consentire al sistema regionale dei confidi di predisporre azioni per l'adeguamento della loro struttura e della loro operatività in relazione all'applicazione dell'accordo di Basilea II previsto per il 2007, la Regione favorisce e sostiene i processi di aggregazione dei consorzi di garanzia fidi regionali.
2. Le presenti Direttive di Attuazione disciplinano l'intervento previsto dalla lettera c) dell'art. 6, comma 4 della legge Finanziaria 2006, concernente la concessione di contributi finalizzati al sostegno dei processi di fusione e/o aggregazione dei consorzi di garanzia fidi, realizzati da Consorzi fidi regionali di primo grado operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo.
3. Le agevolazioni vengono concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla GUCE L 10/30 del 13 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare del contributo le aggregazioni o le fusioni di Consorzi fidi di primo grado operanti nei settori dell'industria, della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e del turismo, aventi sede operativa nel territorio della Sardegna.

ART. 3



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI E CUMULABILITA'

1. Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo fino al 50% delle spese relative alle fasi di progettazione e realizzazione di processi di fusione e/o aggregazione tra consorzi fidi, e/o delle spese relative ad operazioni di evoluzione organizzativa.
2. Per fusioni si intendono operazioni di fusione per unione o per incorporazione. Per aggregazioni si intende la costituzione di una società consortile per azioni tra consorzi fidi pre-esistenti. Le suddette operazioni devono riguardare almeno il 50% dei confidi che fanno parte dello stesso ambito settoriale (industria, cooperazione, commercio, artigianato e turismo).
3. Per processi di evoluzione organizzativa si intendono le acquisizioni di rating da parte di una società specializzata e/o l'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
4. I contributi vengono concessi secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (GUCE L 10/30 del 13.01.2001). Conseguentemente il soggetto beneficiario non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 100.000 euro (in termini di equivalente sovvenzione lordo) su un periodo di tre anni. Il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile nel senso che in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis" l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. Qualora il consorzio richiedente abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione del contributo di cui alle presenti Direttive, aiuti riconducibili al regime "de minimis" il limite di 100.000 Euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell'agevolazione medesima.

ART. 4

SOGGETTO GESTORE

1. All'amministrazione dell'intervento provvede l'Assessorato dell'Industria della Regione autonoma della Sardegna

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. I Consorzi interessati presentano, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo all'apertura dei termini per la presentazione delle domande, la richiesta al Soggetto gestore convenzionato con la Regione. La domanda deve essere redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste.
2. I Consorzi richiedenti devono, altresì, inviare una copia fotostatica del solo modulo di domanda compilato, all'Assessorato Regionale dell'Industria.

ART. 6

ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il Soggetto gestore registra in ordine cronologico le domande presentate ed effettua l'istruttoria tecnico-economico-finanziaria, che deve essere portata a termine e trasmessa all'Assessorato dell'Industria entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, con motivata proposta di concessione o diniego. Gli atti predetti sono trasmessi dal Soggetto gestore su supporto cartaceo ed informatico, secondo le specifiche tecniche indicate dall'Assessorato dell'Industria.
2. L'Assessorato dell'Industria, sulla base delle risultanze istruttorie, provvederà ad emettere il provvedimento di concessione dell'agevolazione.
3. L'erogazione del contributo avverrà a seguito della rendicontazione delle stesse e a seguito del completamento del processo di fusione o di aggregazione.

ART. 7

CONTROLLI E SANZIONI

1. L'Assessorato dell'Industria curerà le funzioni di direttiva e coordinamento.
2. L'Assessorato e il Soggetto gestore, potranno effettuare controlli e richiedere notizie e dati ai Consorzi Fidi.
3. La violazione degli obblighi previsti dalle presenti direttive di attuazione comporta, a carico dei consorzi beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento dalla data di erogazione del relativo contributo.

ART. 8



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

OBBLIGHI PER I BENEFICIARI

1. I beneficiari dei contributi sono soggetti ai seguenti obblighi:
 - rispettare tutte le condizioni e le disposizioni delle presenti Direttive;
 - concludere il processo di fusione o di aggregazione entro 12 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo;
 - presentare a seguito del procedimento di fusione l'atto costitutivo e lo statuto omologati dal tribunale;
 - nel caso di procedimenti di evoluzione organizzativa deve essere presentata una relazione sulla realizzazione del progetto, e la documentazione attestante l'ottenimento di un rating da parte di una società specializzata, e/o l'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, entro trenta giorni dalla iscrizione stessa.

ART. 9

APPLICABILITA' DELL'INTERVENTO

1. Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2006.
2. L'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990, decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.